CONCERNENTE DISPOSIZIONE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DELL'AUTUNNO 1882 NELLE PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

Art. 3

La somma di dieci milioni verra' inscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1882, istituendo, con decreti Reali, per la parte non assegnabile direttamente ai capitoli ordinari, un capitolo apposito sotto il n. 69 bis, avente la denominazione: Spesa per riparazioni straordinarie alle opere idrauliche di 1° e 2° categoria, concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consorziali, danneggiate dalle piene dell'autunno 1882.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde
Estremi	Legge 27 dicembre 1882, n. 1147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-disposizione-a-favore-dei-danneggiati-dalle-inondazioni/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it